



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto il *"Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*, dove viene individuato lo strumento del Piano finanziario relativo al servizio rifiuti.

Visto lo schema di Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99, dal soggetto gestore e acquisito agli atti come specificato dall'art. 3 dell'allegato 1 del D.P.R. 15/99, integrato con i costi comunali.

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno.

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*.

Viste le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013"* pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, per supportare gli Enti che nel 2018 si devono misurare con la prima applicazione della nuova disposizione.

Dato atto che *"le risultanze del fabbisogno standard"* del Comune di Villar Dora, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di *"costo standard"* di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a € 318,86, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 1.260,57 determina un fabbisogno standard finale pari a € 401.947,63.

Rilevato che dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel presente piano finanziario ed il predetto fabbisogno standard si evidenzia un dato del costo effettivo comunque inferiore al fabbisogno standard.

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 368.668,89 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2018, secondo il metodo normalizzato di cui al citato D.P.R. 158/1999.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2018 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività).

Dato atto che i suddetti coefficienti sono stati calcolati avvalendosi della facoltà, prevista anche per il 2018 dall'art. 1, comma 38 della Legge 205 del 27/12/2017 (legge di stabilità 2018), di adottare, nel calcolo della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, nonché della quota fissa e di quella variabile delle utenze non domestiche, valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd inferiori fino al 50% dei limiti minimi o superiori fino al 50% dei limiti massimi previsti dal citato DPR 158/99.

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Città Metropolitana di Torino con provvedimento n. 472-27633/2017 del 30/11/2017.

Visto il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.)", approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 22/07/2014.

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 26/04/2007.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Sentito il Sindaco che illustra il contenuto della proposta;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio tributi e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000, come riportati in calce alla presente.

Il Sindaco pone in votazione, l'approvazione della proposta come sopra evidenziata:

PRESENTI	8
VOTANTI	8
ASTENUTI	--
VOTI FAVOREVOLI	8
VOTI CONTRARI	--

Constatato l'esito della votazione,

## DELIBERA

1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di fissare per l'anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kc e Kd (per le utenze non domestiche):

### UTENZE DOMESTICHE

<b>NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>QUOTA FISSA (€/mq/anno)</b>	<b>QUOTA VARIABILE (€/mq/anno)</b>
1 componente	0,43452	91,83999
2 componenti	0,50693	156,12799
3 componenti	0,55866	165,31199
4 componenti	0,60004	202,04799
5 componenti	0,64143	266,33598
6 o più componenti	0,67246	312,25598

### UTENZE NON DOMESTICHE

<b>CATEGORIE ATTIVITA'</b>	<b>QUOTA FISSA (€/mq/anno)</b>	<b>QUOTA VARIABILE (€/mq/anno)</b>
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,26763	1,61513
Campeggi, distributori, carburanti	0,23594	2,51755
Stabilimenti balneari	0,13382	1,33312
Esposizioni, autosaloni	0,22538	1,36389
Alberghi con ristoranti	0,37680	2,80212
Alberghi senza ristorante	0,28172	1,92021
Case di cura e risposo	0,52823	2,82007
Uffici, agenzie, studi professionali	0,59513	3,07644
Banche e istituti di credito	0,55992	2,37142
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,30637	2,05096
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,37680	3,58918

Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	<b>0,25355</b>	<b>3,26872</b>
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>0,32398</b>	<b>3,58918</b>
Attività industriali con capannoni di produzione	<b>0,15142</b>	<b>2,88416</b>
Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>0,19368</b>	<b>3,43023</b>
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	<b>1,35226</b>	<b>5,08638</b>
Bar, caffè, pasticceria	<b>0,88038</b>	<b>4,10192</b>
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>0,62683</b>	<b>3,84555</b>
Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>0,54935</b>	<b>3,84555</b>
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<b>1,78188</b>	<b>6,37336</b>
Discoteche night club	<b>0,86629</b>	<b>2,56370</b>
Magazzini e locali di deposito	<b>0,35215</b>	<b>1,28185</b>

2) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana di Torino con provvedimento n. 472-27633/2017 del 30/11/2017.

3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo, al fine di consentirne la sua applicazione.

Visto l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa in forma palese, che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	8
ASTENUTI	--
VOTANTI	8
VOTI FAVOREVOLI	8
VOTI CONTRARI	--

### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**IL PRESIDENTE**  
Firmato Digitalmente  
F.to Avv.CARENA MAURO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato Digitalmente  
F.to Dott. Alberto CANE

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Villar Dora,

.....